



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020 e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", e in particolare, gli artt. 7, 8 e 18;

CONSIDERATO il combinato disposto di cui agli artt. 7, co. 2, e 18, co. 1, del predetto d.lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle regioni sono le risorse necessarie per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura, secondo importi standard determinati in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012;

PREMESSO che l'art. 18 del predetto d.lgs. n. 68/2012:

- al co. 1, dopo avere definito il fabbisogno finanziario delle regioni quale fabbisogno «necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8», individua anche le seguenti tre distinte fonti per la sua copertura:
 - a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS), da assegnare alle regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
 - b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, messo a disposizione dallo stesso contribuente-studente;
 - c) le risorse proprie delle regioni, oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale, che le regioni devono impiegare «in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale»;
- al co. 3 specifica, poi, che «L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1, lettera a) [...]»;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e in particolare l'art. 1, co. 271, secondo cui: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e





allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali»;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che stanziava l'importo di euro 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti;

CONSIDERATO, in particolare, che secondo quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della predetta misura di investimento 1.7 Missione M4C1, gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: l'assegnazione di una borsa di studio per l'accesso all'università ad almeno 300 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2023 e ad almeno 336 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2024;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 12 che così recita: «*In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. [...]*»;

VISTO l'art. 14, co. 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che così recita: «*1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17.12.2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17.01.2022 n. 107, recante «*Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152*»;

VISTA la nota MUR prot. n. 13676 dell'11.05.2022, emanata ai sensi dell'art. 6, co. 1, del predetto D.M. n. 1320/2021;

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento dei sopra citati obiettivi, le risorse derivanti dai fondi europei del PNRR, pari a 500 milioni di euro, sono ripartite con apposito provvedimento ministeriale in due *tranches* da 250 milioni di euro, rispettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio aggiuntive;





VISTA la nota MUR prot. n. 16543 del 28.06.2022, concernente i fondi PON “*Ricerca e Innovazione*” 2014-2020 – Asse IV “*Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU*” e in particolare l’Azione IV.3 “*Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica*”, che prevede un importo complessivo di euro 43.000.000,00 a sostegno del Fondo Integrativo Statale (FIS) ai fini della erogazione di borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica nelle Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione d’Italia;

VISTE le linee guida concernenti i predetti fondi PON trasmesse, con nota MUR prot. n. 13540 del 02.08.2022, agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio universitario individuati quali soggetti attuatori dell’Azione IV.3 del PON “*Ricerca e Innovazione*” 2014-2020;

CONSIDERATO, in particolare, che le predette risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON “*Ricerca e Innovazione*” 2014-2020 contribuiranno ad alimentare il Fondo Integrativo Statale (FIS) e dovranno essere destinate esclusivamente, e in modo vincolato, all’erogazione di borse di studio da parte delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per un totale di euro 38.408.178,53 e delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) per un totale di euro 4.591.821,47, per un totale complessivo di euro 43.000.000,00;

CONSIDERATO, dunque, che le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione dell’Azione IV.3 a valere sul PON “*Ricerca e Innovazione*” 2014-2020, pari a un ammontare complessivo di euro 43.000.000,00, sostengono il fondo di cui all’art. 18, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 68 del 2012 e che sono ripartite tra le Regioni *target* del PON con le modalità ordinariamente previste per il riparto del FIS;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 06.12.2022, n. 1963, registrato alla Corte dei conti il 16.01.2023 n. 113, che ripartisce le risorse FIS 2022 in favore delle regioni;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 06.12.2022, n. 1973, registrato alla Corte dei conti il 16.01.2023 n. 111, che ripartisce le risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON “*Ricerca e Innovazione*” 2014-2020 in favore delle sopra citate regioni del Mezzogiorno;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’università e della ricerca 06.12.2022, n. 1974, registrato alla Corte dei conti il 16.01.2023 n. 110, che ripartisce la prima *tranche* di risorse per un importo pari a 250 milioni di euro derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29.03.2017, n. 662, con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente individuati dall’art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016, è stato costituito un apposito “*Tavolo Tecnico per lo studio, l’analisi e l’individuazione dei fabbisogni finanziari regionali*”, composto da 4 rappresentanti del MIUR, 6 rappresentanti della Conferenza delle regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11.10.2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti il 09.11.2017 n. 2217), con il quale, all’esito dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico, in attuazione del predetto art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in attuazione dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 68/2012, si è provveduto a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12.11.2020, prot. n. 853, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti il 30.11.2020 n. 2275), con il quale, terminato il primo triennio di applicazione dell’indicato D.I. prot. n. 798/2017, si è ritenuto di apportare, alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all’art. 1, co. 271, della legge n. 232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 68/2012;





TENUTO CONTO che al termine del triennio di attuazione del predetto decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020, si è proceduto alla convocazione del sopra menzionato Tavolo Tecnico al fine di analizzare gli esiti di questi tre anni e valutare l'eventuale necessità di apportare alcune modifiche all'anzidetto decreto MUR-MEF n. 853/2020;

TENUTO CONTO delle proposte di modifica formulate dal Tavolo Tecnico, anche in accoglimento delle istanze in tal senso pervenute dai rappresentanti delle regioni in seno al Tavolo, riunitosi in modalità telematica in data 16.03.2023 e 30.03.2023;

CONSIDERATO che tali proposte tengono conto in particolare delle novità introdotte dal d.m. n. 1320/2021, mantenendo tuttavia invariata la struttura del riparto adottata con il citato decreto MUR-MEF n. 853/2020;

VISTE le risultanze cui è giunto il suddetto Tavolo Tecnico e le successive valutazioni emerse in sede di riunione tecnica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, svoltasi in data 08.05.2023, in base alle quali si è pervenuti alle decisioni di seguito meglio specificate:

- considerata la necessità di valutare gli esiti della prima applicazione del d.m. n. 1320/2021, il presente provvedimento avrà vigenza annuale, fatta salva l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012;
- atteso il notevole aumento dei prodotti energetici e, più in generale, del tasso di inflazione, il fabbisogno riconosciuto per posto letto è incrementato da 1.300 euro a 1.600 euro, tanto nel calcolo del fabbisogno finanziario regionale quanto nel calcolo della quota premiale;
- le risorse proprie saranno calcolate sottraendo alla spesa complessiva: 1) il gettito della tassa DSU; 2) le risorse FIS dell'anno precedente; 3) le risorse PNRR dell'anno precedente e 4) le risorse PON dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 3, co. 5, del d.m. n. 1320/2021, nel calcolo della quota premiale si dovrà tenere conto dell'incremento di spesa riferito alla maggiorazione del 20% del valore della borsa per le studentesse STEM;
- ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.m. n. 1320/2021, nel calcolo della quota premiale si dovrà tenere conto dell'incremento di spesa riferito alla maggiorazione del 15% del valore della borsa (importo intero) per gli studenti economicamente più svantaggiati;
- considerate le innovazioni normative disposte dal d.m. n. 1320/2021, le "altre erogazioni monetarie" saranno computate non oltre l'8% della spesa complessiva relativa alle borse di studio concesse sostenute da ciascuna regione con riferimento all'anno accademico rispetto al quale viene calcolata la quota premiale;
- in considerazione delle persistenti difficoltà in cui versa la città di Camerino a seguito degli eventi sismici del 2016, alla regione Marche è riconosciuto anche per il 2023 il maggiore stanziamento di euro 200.000,00, già riconosciuto per il 2022, da destinare all'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti idonei iscritti presso le Istituzioni della formazione superiore ubicate nella città di Camerino;

CONSIDERATA, dunque, la necessità, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui ai citati articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 68/2012, di provvedere all'adozione di un nuovo decreto che tenga conto delle predette proposte di modifica emerse in sede di Tavolo Tecnico;

RITENUTO di acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in luogo del mero parere individuato dall'art. 1, co. 271, della l. n. 232/2016, alla luce delle considerazioni formulate dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2018;

VISTA l'intesa sancita nell'adunanza del 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 112/CSR);





DECRETA

Art. 1

Fabbisogno finanziario regionale

1. Nelle more della completa adozione dei decreti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il fabbisogno finanziario delle regioni in materia di diritto allo studio universitario è determinato attraverso l'utilizzo di "valori standard" che facciano riferimento alla media dei dati degli ultimi tre anni accademici a partire da quello precedente il riparto. Esso è determinato, in particolare, come sommatoria:

- a) del prodotto fra la media degli studenti idonei di ciascuna regione degli ultimi tre anni accademici e l'importo minimo della borsa di cui al d.P.C.M. 9 aprile 2001 (come aggiornato annualmente dal Ministro con proprio decreto), distinto per studenti in sede, studenti pendolari e studenti fuori sede;
- b) del prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel predetto triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.600,00 euro per ciascun posto;
- c) del contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali che consentano il riconoscimento di CFU ai fini del conseguimento del titolo di studio, nella misura standard di 750,00 euro pro capite e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici;
- d) del contributo per la media degli studenti con disabilità o con invalidità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.

2. Nelle quantificazioni di cui al precedente comma 1, lettera a) si considerano le borse c.d. "ad importo ridotto" - che spettano agli studenti idonei ma con livelli di reddito più elevati del minimo ed il cui valore è individuato in modo standard come pari all'80% della borsa piena - tenendo conto della loro incidenza media negli ultimi tre anni accademici rispetto al totale delle borse erogate; nel caso di regioni che non hanno coperto il 100% degli idonei, l'incidenza media delle borse ridotte sul totale delle borse verrà applicata agli idonei per stimare il numero di idonei con borsa di importo ridotto.

3. Il calcolo dei valori standard di cui al precedente comma 1 è da effettuarsi prendendo a riferimento i tre anni accademici precedenti a quello del riparto.

4. Il fabbisogno finanziario regionale in materia di diritto allo studio è coperto, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 68/2012, tramite:

- a) il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (di seguito "FIS"), da assegnare alle regioni in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- b) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) le risorse proprie delle regioni - oltre al gettito derivante dalla predetta tassa regionale - che queste ultime devono impiegare in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al FIS. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto al richiamato 40% è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale.

5. Le risorse di cui al comma precedente sono integrate, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni di borse di studio aggiuntive, dalle seguenti risorse già indicate in premessa:

- a) dai fondi della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, destinati a finanziare l'aumento del numero e del valore delle borse di studio e ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233;
- b) dai fondi del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 - Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero - REACT-EU" e in particolare dell'Azione IV.3 "Borse di studio per studenti meritevoli e





in condizione di difficoltà economica”, destinati alle regioni target del PON e ripartite con le modalità ordinariamente previste per il riparto del FIS.

6. Per la copertura del loro fabbisogno le regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse proprie e successivamente le risorse assegnate nell’ambito dei riparti delle risorse PON, PNRR e, in ordine ancora successivo, le risorse assegnate nell’ambito del riparto FIS.

Art. 2

Fabbisogno finanziario netto delle regioni

1. Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario netto delle regioni è determinato mediante la decurtazione dal fabbisogno finanziario complessivo, a titolo di gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, del prodotto fra l’importo standard di 140 euro e la media degli studenti iscritti in ambito regionale negli ultimi tre anni accademici, come rilevati dall’Anagrafe nazionale degli studenti universitari, al netto degli studenti idonei alla borsa.

2. Il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio è da calcolarsi con riferimento ai tre anni accademici precedenti.

3. Il fabbisogno finanziario netto di cui al precedente comma 1 è coperto:

- per il 71,43% dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS) in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell’assegnazione del fondo integrativo statale.

Art. 3

Le risorse proprie delle regioni

1. Per “risorse proprie delle regioni” si intendono le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi esclusivamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio. Esse sono calcolate, da un lato, escludendo il gettito derivante dalla tassa regionale e le risorse FIS, nonché quelle PNRR e PON di cui al precedente art. 1, co. 5, ricevute nell’anno precedente, dall’altro, tenendo conto:

- del valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi come risulta da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi relativi all’anno accademico precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni, tenendo conto anche della maggiorazione del 20% del valore della borsa per le studentesse STEM ai sensi dell’art. 3, co. 5, del d.m. n. 1320/2021, della maggiorazione del 15% del valore della borsa a importo intero per gli studenti economicamente più svantaggiati ai sensi dell’art. 3, co. 3, del d.m. n. 1320/2021, nonché delle borse a importo ridotto previste per gli studenti con livelli di ISEE superiori ai due terzi del limite massimo di riferimento, il cui valore è convenzionalmente considerato nella misura dell’80% della borsa a importo intero;
- delle erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, per i contributi di mobilità internazionale, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell’arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell’anno del riparto;
- delle erogazioni in servizi agli studenti con disabilità o invalidità, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi agli importi effettivi liquidati per finanziare detti servizi nell’arco temporale dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell’anno del riparto;
- delle erogazioni in servizi di alloggio, nella misura standard di 1.600,00 euro per ciascuno dei posti letto concesso a studenti fuori sede idonei alla borsa rilevati alla data del 30 aprile dell’anno precedente a quello di utilizzo del fondo da parte delle regioni;
- delle altre erogazioni monetarie, come risultanti da atti ufficiali, con ciò intendendo riferirsi alle somme effettive liquidate nell’arco dei 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell’anno del riparto.





2. Le altre erogazioni monetarie di cui al punto 5 del precedente comma 1 sono computate nel calcolo delle risorse proprie solo per quelle regioni che coprono con la borsa di studio almeno il 95% degli studenti idonei e sono computate non oltre l'8% della spesa complessiva relativa alle borse concesse, di cui al punto 1 del precedente comma 1, sostenuta da ciascuna regione con riferimento all'anno accademico rispetto al quale viene calcolata la quota premiale.

Art. 4 **Le risorse del FIS**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, co. 1, lett. a) e co. 3 del d.lgs. n. 68/2012, l'assegnazione delle risorse del FIS avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario netto delle regioni, nonché attraverso specifici incentivi da introdurre nel riparto ("quota premiale") in ragione dell'eventuale maggior impegno profuso dalle regioni in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma.

2. In attuazione del presente decreto, il riparto del FIS è calcolato ed effettuato per l'anno 2023 sulla base dei dati relativi agli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con riguardo ai fabbisogni finanziari regionali, e sulla base dei dati relativi all'anno accademico 2022/2023, o nei casi previsti dal precedente art. 3 sulla base dei dati relativi ai 12 mesi antecedenti la data del 30 aprile dell'anno del riparto, con riguardo alla quota premiale. Il numero degli studenti idonei è riferito al 30 aprile di ciascun anno e la rilevazione per l'anno 2023 dovrà essere avviata indicativamente entro il mese di maggio e dovrà terminare indicativamente entro il mese di luglio del medesimo anno. Le regioni che entro la data di chiusura della rilevazione non abbiano comunicato e validato i dati non potranno accedere alla quota premiale per il riparto del FIS 2023. La tabella di riparto del FIS, comprensiva della quota premiale e della quota proporzionale al fabbisogno, calcolata ed approvata con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca è sottoposta a parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La suddetta Tabella è resa disponibile dal Ministero dell'università e della ricerca entro il 30 settembre 2023 in coerenza con i tempi di approvazione del decreto di riparto.

3. Il riparto del FIS è effettuato, di norma, per l'85% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle regioni e per il 15% sulla base della quota premiale. Qualora l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle regioni che accedono alla quota premiale superi il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 20%.

4. Le risorse del FIS sono direttamente attribuite secondo le modalità definite nel presente decreto al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Nel caso in cui le regioni si avvalgano di più enti strumentali per la prestazione dei servizi del diritto allo studio, tra i quali, in base a specifiche norme regionali ed accordi, le stesse Istituzioni della formazione superiore ubicate sul suo territorio, le risorse sono trasferite direttamente ai bilanci dei suddetti enti nelle proporzioni indicate dalle regioni medesime. Le risorse del FIS sono attribuite ai predetti enti per la concessione di borse di studio fino all'esaurimento delle graduatorie degli studenti idonei. Le eventuali risorse del FIS eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dai predetti enti alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

5. Laddove, tuttavia, a seguito delle verifiche effettuate nell'anno successivo al riparto, emerga che le regioni non hanno integralmente utilizzato il gettito derivante dalla tassa per il diritto allo studio e le risorse ricevute nell'ambito del riparto del FIS per l'erogazione di borse di studio pur in presenza di studenti idonei non assegnatari di borsa, si opererà con riferimento alle suddette regioni un conguaglio nell'ambito delle assegnazioni FIS relative all'anno successivo, decurtando le risorse non utilizzate dalle nuove assegnazioni. Le risorse decurtate saranno redistribuite in proporzione al fabbisogno delle regioni che abbiano coperto con borsa di studio tutti gli studenti idonei.





Art. 5

Quota premiale del FIS

1. La “quota premiale” del FIS è erogata alle sole regioni che, alla data del 30 aprile 2023, avranno impiegato risorse proprie in misura superiore al 40% dell’assegnazione del FIS dell’anno precedente, tenendo conto che, in virtù anche di quanto specificato all’art. 18, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 68/2012, nel computo delle risorse proprie non può rientrare il gettito derivante dalla tassa regionale e tenendo conto che le risorse attribuite dallo Stato alle regioni quale quota premiale non possono essere considerate ai fini del calcolo della quota a carico delle regioni.

2. Il riparto della quota premiale tiene conto della sola quota in valore assoluto di risorse proprie che ecceda il 40% del FIS ed è effettuato sulla base dell’incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle regioni ammesse, di modo che più alta sarà la percentuale di risorse proprie impiegate dalle regioni rispetto alla soglia minima del 40%, più alta sarà la quota premiale che quella regione otterrà in sede di riparto del FIS.

Art. 6

Regioni colpite dal terremoto

1. Nell’ambito del riparto del FIS 2023, in considerazione delle persistenti difficoltà in cui versa la città di Camerino a seguito degli eventi sismici del 2016, alla regione Marche è riconosciuto il maggiore stanziamento di euro 200.000,00 da destinare all’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti idonei iscritti presso le Istituzioni della formazione superiore ubicate nella città di Camerino.

2. L’anzidetto stanziamento aggiuntivo riconosciuto alla regione Marche è escluso dall’importo del FIS rispetto al quale calcolare il 40% del finanziamento regionale.

Art. 7

Vigenza delle disposizioni

1. Fatta salva l’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 68/2012, il presente decreto ha vigenza per l’anno 2023.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Nell’ambito dell’anno 2023 le risorse del PNRR sono ripartite con le modalità previste per il riparto del FIS, salve opportune rimodulazioni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
On. Giancarlo Giorgetti

